



AI GENERATIVA ARRIVA A SCUOLA

L'intelligenza artificiale sta facendo il suo ingresso nel mondo della scuola, aprendo nuove opportunità, ma sollevando anche questioni importanti.

Tra le tante iniziative, ad esempio, quelle in atto in Inghilterra, dove l'istituto privato Cottesmore School ha fatto notizia per aver creato Abigail Bailey, **il primo preside con IA generativa**, per supportare il lavoro del dirigente scolastico. Inoltre, gli **studenti** della stessa scuola stanno utilizzando l'AI per **progettare la loro scuola ideale**, mentre alla Turner Schools di Folkestone l'AI viene impiegata **per insegnare ai giovani come utilizzarla in modo responsabile**.

Tuttavia, l'uso dell'AI in ambito scolastico solleva anche importanti questioni riguardanti i diritti dei minori. L'OCSE, nel suo documento "The future of education and skills: education 2030", sottolinea l'importanza di educare gli studenti a un uso consapevole dell'AI, in modo che possano sfruttarla al meglio e a proprio vantaggio.

PUBBLICATO SU: <https://www.key4biz.it/lintelligenza-artificiale-a-scuola-quali-sono-le-opportunita-da-cogliere-e-le-sfide-da-affrontare/492882/>



PUBBLICAZIONE ELENCO STUDENTI AMMESSI, SI PUÒ?

Il Garante privacy interviene sulle **pubblicazioni illecite delle scuole**, come nel caso di una scuola che ha pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" del proprio sito web istituzionale gli elenchi nominativi degli alunni ammessi alla frequenza del tempo pieno della scuola primaria, insieme all'indicazione della classe di assegnazione.

Le buone intenzioni di trasparenza qualche volta, infatti, possono collidere con i **principi fondamentali della protezione dei dati personali**.

PUBBLICATO SU: <https://www.orizzontescuola.it/la-tutela-della-privacy-degli-studenti-il-garante-interviene-sulle-pubblicazioni-illecite-delle-scuole/>

WIKIPEDIA E GDPR

Con un recente provvedimento, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha stabilito che l'attività di Wikipedia ricade sotto l'applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea.

La decisione fa seguito al reclamo di un utente che aveva chiesto invano la **rimozione di un articolo biografico riguardante una sua vicenda giudiziaria**. Wikipedia Foundation, l'ente no-profit statunitense che gestisce il progetto enciclopedico, si era opposta, ritenendo di non essere soggetta al GDPR, poiché mero "host neutrale" che ospita contenuti caricati da volontari, senza offrire un vero e proprio servizio agli utenti europei.

Il **Garante** ha invece accertato che **Wikipedia eroga effettivamente un servizio di informazione rivolto intenzionalmente anche al mercato UE**, attraverso versioni dedicate agli utenti di singoli Stati membri e un costante controllo degli standard di qualità. Ciò rende applicabile il GDPR ai sensi delle norme che lo estendono ai titolari extra-UE senza stabilimento nel territorio dell'Unione.



PUBBLICATO SU: <https://www.federprivacy.org/informazione/garante-privacy/garante-privacy-il-gdpr-vale-anche-per-wikipedia>

Pur stabilendo che Wikipedia deve rispettare il GDPR per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, il Garante ha però respinto la richiesta di cancellazione totale dell'articolo biografico oggetto del reclamo.

Che fine ha fatto l'articolo? Cos'ha previsto il Garante riguardo alla de-indicizzazione?



PUBBLICATO SU: <https://www.federprivacy.org/informazione/primo-piano/web-scraping-un-analisi-del-provvedimento-del-garante-privacy>

IAG E PRIVACY, IL GARANTE INDICA COME PROTEGGERSI

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato il provvedimento n. 329 del 20 maggio 2024, fornendo indicazioni per **proteggere i dati personali pubblicati online dal web scraping non autorizzato**. Questa pratica, che mira ad addestrare modelli di Intelligenza Artificiale Generativa (IAG), consiste nell'estrazione automatizzata di dati da siti web, spesso attraverso software che simulano la navigazione di un utente.

Sebbene il web scraping non sia illegale di per sé, può diventare problematico quando riguarda **dati personali o proprietà intellettuale**. Il Garante ha già affrontato casi in cui società hanno raccolto e utilizzato dati personali tramite scraping senza il consenso dei proprietari, violando i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati previsti dal GDPR.

Per prevenire o mitigare il web scraping non autorizzato, il **Garante suggerisce diverse misure**.

CONCORSI PA, NO AI DATI DEGLI ESCLUSI

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha sanzionato l'INPS con un'ammenda di 20.000 euro, per aver pubblicato online dati personali di migliaia di candidati non vincitori di un concorso pubblico per assunzioni. Un partecipante escluso aveva presentato reclamo, lamentando la diffusione di atti e documenti contenenti informazioni sui concorrenti non ammessi o respinti alle varie prove, inclusa la valutazione dei titoli con i relativi punteggi.

Secondo il Garante, nel rispetto della normativa sulla privacy, le PA non possono pubblicare online i dati personali di partecipanti non vincitori né gli esiti delle prove intermedie, ma solo le graduatorie finali con i nomi dei vincitori. La pubblicità degli atti concorsuali è infatti limitata alle sole graduatorie definitive, come più volte chiarito dall'Autorità. Come si era giustificato INPS? E, qual è stata la risposta del Garante?


PUBBLICATO SU: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10022928>

TRASPARENZA PA: ARRIVANO I NUOVI SCHEMI ANAC

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) sta per introdurre novità riguardanti la trasparenza delle pubbliche amministrazioni attraverso 14 schemi standard di pubblicazione. Questi schemi, previsti dal decreto trasparenza (d. lgs. n. 33/2013), hanno ottenuto il parere favorevole del Garante Privacy, che ha fornito alcune osservazioni per garantire un equilibrio tra trasparenza e protezione dei dati personali.

Le amministrazioni dovranno attenersi a precise indicazioni nella pubblicazione dei dati nella sezione "amministrazione trasparente" dei propri siti. In particolare, dovranno limitarsi a pubblicare solo i dati necessari, evitando di includere informazioni personali dei dipendenti. Inoltre, nella pubblicazione dei dati riguardanti i pagamenti, dovranno oscurare i dati identificativi dei destinatari di benefici economici inferiori a mille euro nell'anno solare e in ogni caso se dalla pubblicazione è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Nonostante il parere positivo sugli schemi standard di pubblicazione, il Garante ha posto alcune condizioni per garantire il rispetto della normativa sulla privacy.



LEGGI IL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PRIVACY PUBBLICATO SU:
<https://www.gdpd.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9996090>
VAI ALLA PAGINA ANAC CON GLI SCHEMI DI PUBBLICAZIONE ADOTTATI:
<https://www.anticorruzione.it/schemi-di-pubblicazione-dei-dati>

Il Garante ha suggerito anche di eliminare i riferimenti alla pubblicazione nella Piattaforma Unica della Trasparenza, non ancora istituita, e di prevedere un periodo transitorio per il graduale adeguamento delle PA alle nuove modalità di pubblicazione.



PUBBLICATO SU: <https://formiche.net/2024/06/ddl-cyber-legge-sicurezza-direttive-ue/#content>

VIA LIBERA AL DDL CYBER

Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl sulla cybersecurity, primo dei tre passaggi parlamentari previsti per rafforzare la sicurezza informatica nazionale. Il provvedimento fornisce, secondo il sottosegretario Mantovano, "strumenti operativi più adeguati" per contrastare gli attacchi cyber, in particolare quelli di matrice statale. Tra le novità principali, l'allargamento del Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, una procedura di collaborazione con l'Agenzia per la cybersecurity in caso di violazioni e un'azione rinforzata contro il cybercrime con nuove fattispecie di reato.

Nei prossimi mesi seguiranno altri due passaggi chiave, vale a dire l'esame del dl Sicurezza e il recepimento entro ottobre delle direttive UE NIS2 sulla cybersecurity e CER sulla resilienza di soggetti critici.


AGID ADERISCE AL PSN

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha siglato un accordo con il Polo Strategico Nazionale (PSN) per migrare i propri servizi sul cloud, in linea con la **Strategia Cloud Italia**. L'obiettivo è quello di realizzare un modello architetturale cloud con elevate garanzie di affidabilità, resilienza e sicurezza, nel rispetto del principio "Cloud First" e a tutela della sovranità digitale.

La migrazione, finanziata anche con fondi PNRR, prevede il passaggio a pari funzionalità e architettura dall'ambiente attuale a un'infrastruttura su PSN, con servizi evoluti e alti standard di sicurezza. Il **primo servizio applicativo** a essere reso operativo sul cloud del PSN sarà la **piattaforma per il monitoraggio dei servizi digitali qualificati o accreditati**.



PUBBLICATO SU: <https://www.agid.gov.it/it/notizie/agid-migra-sul-polo-strategico-nazionale-prosegue-lattuazione-della-strategia-cloud-italia>



PUBBLICATO SU: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10022928>

CLOUD PA, OK AL REGOLAMENTO ACN

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha espresso parere favorevole sullo schema di Regolamento predisposto dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), volto a disciplinare infrastrutture digitali e servizi cloud per la Pubblica Amministrazione. Il nuovo regolamento sostituirà quello precedentemente adottato da AgID.

Tra le **novità principali**, viene introdotto un articolo ad hoc sull’applicazione della normativa privacy, per *“assicurare il controllo da parte delle PA su tutti i soggetti che intervengono nel trattamento dei dati”*. Il regolamento ribadisce infatti il **ruolo di titolari del trattamento in capo alle amministrazioni**, mentre i **fornitori di servizi cloud** vengono qualificati come **responsabili** ai sensi dell’art. 28 GDPR. Il regolamento definisce altresì i **livelli minimi di sicurezza**.

Quali saranno gli **obblighi per i provider?**

Il Garante ha apprezzato l’inserimento di una **norma ad hoc che detta le regole sul trattamento dati personali**, prevedendo anche una stretta collaborazione tra l’Autorità e ACN per lo scambio di informazioni su eventuali violazioni.

Lo schema di regolamento si inserisce nell’ambito della più ampia **Strategia Cloud Italia**, che mira ad accompagnare oltre il 70% delle amministrazioni nella migrazione al cloud entro il 2026, anche attraverso il Polo Strategico Nazionale quale infrastruttura cloud di riferimento.

EDPB FISSA LE LINEE GUIDA PER CHAT GPT

Il Comitato Europeo per la Protezione Dati (EDPB) ha pubblicato le **valutazioni preliminari** della task force istituita per **esaminare la conformità al GDPR del chatbot ChatGPT di OpenAI**. Il report analizza le diverse fasi di trattamento dati coinvolte, dall’addestramento all’output finale, fornendo indicazioni sui principi privacy applicabili.

Per la **raccolta dati tramite web scraping**, su cui OpenAI ha invocato il legittimo interesse, l’EDPB suggerisce possibili **garanzie** come criteri predefiniti, esclusione di alcune categorie di dati e fonti, cancellazione o anonimizzazione prima dell’addestramento.

Per i **dati particolari** si prospetta invece l’applicazione di misure di filtraggio preventivo e successivo. Il report analizza anche gli obblighi di correttezza, trasparenza ed esattezza, suggerendo a OpenAI di informare adeguatamente sull’output probabilistico e potenzialmente impreciso di ChatGPT, nonché sull’utilizzo dei dati di input per l’addestramento.

Viene inoltre ribadito il **diritto degli interessati di esercitare efficacemente i propri diritti in materia di protezione dati**.

Le valutazioni della task force non pregiudicano le istruttorie ancora in corso da parte delle autorità nazionali sui trattamenti di dati precedenti all’apertura di uno stabilimento UE da parte di OpenAI, avvenuta a febbraio 2024.



PUBBLICATO SU: <https://www.federprivacy.org/informazione/garante-privacy/gdpr-e-intelligenza-artificiale-il-report-della-task-force-europea-su-chatgpt>



PEC: INVIO CERTO, CONTENUTO NO

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10091 del 15 aprile 2024, ha ribadito un importante principio riguardante la Posta Elettronica Certificata (PEC): mentre **la PEC** è in grado di dimostrare l'avvenuto invio e la ricezione di un messaggio, **non può garantire l'autenticità o l'integrità del contenuto dei documenti allegati**.

I fatti alla base della sentenza riguardavano una controversia tra la società Gieffe Srl e la procedura fallimentare di Bricosarda Srl. Gieffe Srl aveva cercato di dimostrare l'esistenza di un contratto di affitto d'azienda attraverso una PEC inviata nel 2013, ma il Tribunale di Cagliari aveva ritenuto il contratto non opponibile alla procedura per mancanza di data certa.

La Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale, sottolineando che, sebbene **la PEC** possa certificare data, ora e formato di spedizione di un messaggio, **non è in grado di verificare la veridicità o la pertinenza del contenuto dei file allegati**. Per garantire l'autenticità e la completezza dei documenti, è necessario ricorrere alla firma digitale.

Inoltre, la Suprema Corte ha specificato che la semplice menzione di un documento in un altro non conferisce automaticamente allo stesso una data certa, se non viene fornita una prova contestuale della sua esistenza e integrità.

PUBBLICATO SU: <https://www.diritto.it/cassazione-pec-non-garantisce-contenuto-allegati/>